



COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

Piazza Roma 2 - CAP 37060
C.F. 80025180235 – P.IVA 01361440231
Tel. 045/6660383 – 6660002 – 6660477 Fax 6660485

Prot. n.

COPIA

**Ordinanza numero 32
Del 22-06-11**

Oggetto: OBBLIGO DI COPERTURA DEI CAMION CHE TRASPORTANO MATERIALE POLVERULENTO

PREMESSO CHE:

- Il recente Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in vigore dal 30 settembre 2010, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” – conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per le concentrazioni nell’aria ambiente di polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile; e conferma per gli Ossidi di Azoto il valore limite orario pari a $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$, da non superare più di 18 volte l’anno; mentre il valore limite annuale è pari a $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media annuale;
- Il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV, evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici tutto l’anno con peggioramenti in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno concorrono all’incremento delle concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
- Il numero dei superamenti ed i valori medi registrati dalle stazioni di monitoraggio, gestite da ARPAV, mostrano, per il 2010, un miglioramento rispetto agli anni precedenti che conferma la tendenza di costante, seppure lieve, discesa dal 2006, tuttavia le criticità permangono e devono essere affrontate con azioni immediate e strutturali che sono state identificate nell’ambito del Piano di Azioni e Risanamento della Qualità dell’Aria.
- Il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria dei Comuni dell’area metropolitana di Verona, predisposto congiuntamente dai 18 Comuni dell’area metropolitana di Verona, ARPAV Dipartimento di Verona, ULSS20 di Verona e Università di Trento, adottato dal Comune di Buttapietra con deliberazione n. 204 del 23 dicembre 2010, prevede una serie di azioni immediate e strutturali da mettere in atto,

sinergicamente o con tempistiche diverse, finalizzate a prevenire, diminuire e contenere le emissioni di inquinanti in atmosfera;

- Il piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria evidenzia per la realtà del Comune di Buttapietra che:
 - in relazione agli ossidi di azoto si può affermare come questo inquinante venga prodotto dal traffico (31,3%) e in seconda battuta dall'industria (20,9%);
 - in relazione alle polveri sottili, le valutazioni eseguite affermano che l'11,1% è originato dalle industrie, il 3,1 dall'agricoltura/allevamenti e il 2,6% proviene dal traffico;

ATTESO CHE:

- Con Ordinanza n. 34 del 18 ottobre 2010 è già stato stabilito: il blocco della circolazione degli autoveicoli più inquinanti a benzina e diesel EURO 0, dei diesel EURO 1, dei ciclomotori e motoveicoli EURO 0, nel periodo compreso tra il 18 ottobre e il 17 dicembre e dal 10 gennaio al 13 maggio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00
 - il divieto di mantenere acceso il motore degli autobus nella fase di stazionamento al capolinea; dei veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate; degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello; dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
 - il divieto di attivare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
 - l'abbassamento delle temperature del riscaldamento in determinate tipologie di edifici;

CONSIDERATO CHE:

- Tra le azioni comunali nel settore produttivo indicate nel citato Piano di Azione, è stata prevista, quale azione immediata finalizzata alla riduzione dell'impianto da settore produttivo (industriale, agricoltura, allevamento), anche l'azione AP-IMM2 "obbligo di copertura dei mezzi che trasportano materiale pulverulento";
- L'indicatore di controllo di tale azione è, nell'immediato, la valutazione dell'adozione dell'ordinanza, successivamente il rapporto tra i mezzi interessati dall'ordinanza e il rispetto della stessa;
- Il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), coordinato dalla Provincia di Verona, nella seduta del 17 febbraio 2011 ha espresso parere favorevole sull'introduzione dell'obbligo di copertura dei mezzi che trasportano materiale pulverulento.

VALUTATO CHE:

- Alcune tipologie di merci e/o materiali, durante la fase di trasporto, possano essere disperse nell'aria e contribuire alla quota di polveri presenti nell'aria;
- L'art. 164 del Nuovo Codice della Strada già prevede che "il carico dei veicoli debba essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso (...omissis...)". Tale norma ha tuttavia la finalità di salvaguardare la sicurezza delle persone e dei veicoli in transito e non una finalità specifica di tutela ambientale.

CONSIDERATO CHE:

Gli autocarri che trasportano materiale pulverulento se privi di adeguata copertura, possono disperdere materiale e causare diffusione di polveri nell'aria che contribuiscono, unitamente al traffico delle altre tipologie di veicoli ed alle emissioni industriali, ad innalzare i valori di pm10 e NO2.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Buttapietra n. 164 del 28 ottobre 2010 con la quale il Comune di Buttapietra ha indicato le azioni che lo stesso si impegna ad attuare e le relative tempistiche di realizzazione. Tali azioni sono state inserite e costituiscono parte integrante e

sostanziale del Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'aria condiviso tra i 18 Comuni aderenti all'Accordo e già adottato dal Comune di Buttapietra con D.G. n. 204 del 23 dicembre 2010;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO, sulla base delle risultanze del suddetto Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria, adottare un'ordinanza che obblighi la copertura dei mezzi che trasportano materiale pulverulento come terre, sabbia, ghiaia, materiali sciolti da cava e materiali inerti, quale azione che, se attuata congiuntamente alle altre azioni previste con le tempistiche indicate nel Piano, può contribuire alla prevenzione e contenimento degli inquinamenti;

VISTO il Verbale del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) che, nella seduta del 17 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole sull'introduzione dell'obbligo di copertura dei mezzi che trasportano materiale pulverulento;

VISTA l'ordinanza n. 34 /2010 che stabilisce il divieto di circolazione dei veicoli non catalizzati più inquinanti;

VISTO il recente Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 11;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale;

VISTA la D.G.R.V. n. 3195 del 17.10.2006 che ha approvato, sulla base dei livelli di inquinanti la zonizzazione del territorio regionale che identifica in maniera compiuta le zone critiche per l'inquinamento atmosferico inserendo il Comune di Verona in zona "A1 Agglomerato", in quanto Comune con densità emissiva superiore a 20 t/a km²;

VISTO il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992;

VISTO l'art. 7, comma 1, b) del vigente Codice della Strada;

VISTO il D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;

ORDINA

di limitare la circolazione, con finalità preventive, di riduzione e di contenimento dell'inquinamento atmosferico, su tutto il territorio comunale di Buttapietra, secondo le modalità di seguito indicate:

divieto di circolazione dei veicoli a motore per il trasporto merci di categoria N2, N3, rimorchi di categoria O3 e O4 e le macchine agricole così come definiti del Nuovo codice della Strada agli art. 47, comma 2 e art. 56 e 57, che trasportano materiale pulverulento quale terre, sabbia, ghiaia, materiali sciolti da cava e materiali inerti, se il carico non è adeguatamente coperto, in modo da evitare qualsiasi diffusione delle polveri in atmosfera.

Sanzioni previste:

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00 ai sensi dell'art. 7c. 13 del vigente Codice della Strada;

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio e attraverso idonea comunicazione a mezzo sito internet comunale.

L'amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati della Giunta Comunale nell'ambito del Piano di Azioni e Risanamento della Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Il Responsabile del Procedimento è il funzionario responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Pubblica/Ecologia arch. Elisabetta Colato,

Il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Pubblica
F.to Colato Elisabetta